

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO "150° UNITA' D'ITALIA 1861 – 2011 REGGIO EMILIA CITTA' DEL TRICOLORE" – MARCHIO COLLETTIVO (NUOVA NORMATIVA)

## Art. 1

### Oggetto e titolarità

il presente regolamento disciplina l'utilizzo del marchio collettivo (nuova normativa, ai sensi dell'art. 11 del Codice della proprietà intellettuale, come novellato dal D.Lgs. 15/2019) realizzato a cura del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Ente capofila del Comitato promotore della Città di Reggio Emilia per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità di Italia.

## Art. 2

### Modalità di concessione e di utilizzo

Il marchio è concesso dal Comune di Reggio Emilia che agisce in rappresentanza del "Comitato promotore" in relazione a singole iniziative per le quali ne sia stata formulata espressa richiesta.

L'attribuzione del marchio è riservata alle iniziative di riconosciuto valore culturale e sociale, promozione turistica e di attinenza al tema delle celebrazioni.

L'utilizzo del marchio da parte di terzi è subordinata al rispetto delle istruzioni di impiego di cui all'allegato A) "Linee guida"

L'attribuzione del marchio può essere concessa ad iniziative di carattere commerciale o pubblicitario solo sulla base di specifici accordi di collaborazione o contratti di altra natura (licensing).

Il Comune di Reggio Emilia può autorizzare, in casi particolari e per comprovate ragioni tecniche, eventuali modifiche alle prescrizioni di cui al suddetto allegato A)

**Le classi con i relativi prodotti o servizi per cui è abilitato il marchio dei 150° Unità d'Italia sono i seguenti:**

**classe 6 – Chincaglieria metallina**

**calasse 9 – Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, corredo per il trattamento dell'informazione.**

**Classe 16 - stampati, articoli pe legatoria, fotografie, cartoleria, articoli per ufficio (escluso i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento, materie plastiche oer l'imballaggio.**

**Classe 24 – Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, bandiere, stendardi, coperte da letto e copritavolo.**

**Classe 25 – articoli d'abbigliamento, scarpe, cappellerie.**

**Classe 35 – Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio.**

**Classe 41 – Educazione, formazione, diertimento, attività sportive e culturali.**

**Classe 45 – Servizi di sicurezza per la protezione dei beni**

## Art. 3

### Modalità di richiesta e trattazione

La richiesta di utilizzo del marchio deve essere presentata presentando richiesta via PEC, al seguente indirizzo [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

La richiesta deve pervenire al Comune di Reggio Emilia almeno 10 giorni prima della data dell'evento/iniziativa per cui si fa richiesta.

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione si intende concessa, fermo restando il rispetto delle istruzioni di cui all' allegato A).

## Art. 4

### Concessione, rilascio e utilizzo

In caso di concessione, il soggetto abilitato riceverà per via elettronica i files di origine del marchio e le istruzioni di impiego. La riproduzione e/o l'utilizzo del logo secondo modalità difformi da quanto prescritto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

La concessione deve intendersi sempre ed esclusivamente collegata all'iniziativa approvata e solo per il periodo corrispondente.

#### Art. 5.

##### Provvedimenti e sanzioni

1. Il Comune di Reggio Emilia applicherà ogni controllo volto alla tutela il marchio da contraffazioni, alterazioni e da ogni forma di uso non consentito, ivi compreso l'utilizzo in assenza di qualsiasi concessione prevista dal presente regolamento, intraprendendo ogni azione necessaria sulla base della vigente normativa.
2. *Il Comune di Reggio Emilia, titolare del marchio, a tutela dello scopo previsto dall'iniziativa, nel caso il controllo di cui al punto 1 del presente articolo da parte dei concessionari evidenziasse contraffazioni, alterazioni, e usi non consentiti, secondo i casi applicherà i seguenti provvedimenti e sanzioni disciplinari nei loro confronti:*
  - a. *Diffida: viene applicata per atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e non comportino maggiori gravi danni all'immagine del Marchio stesso. Consiste nell'invito scritto a sanare la non conformità d'utilizzo entro un tempo stabilito il cui superamento genera una sospensione (sub. Punto 1.c.)*
  - b. *Censura: viene applicata nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede e nei casi in cui il comportamento dei concessionari causi un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del Marchio. Se non sanata in tempi e modi richiesti, genera una sospensione (sub. Punto 1.c.)*
  - c. *Sospensione: viene applicata nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede e nei casi in cui il comportamento dei concessionari causi un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del Marchio; è il provvedimento di inibizione all'uso del Marchio preso per un periodo limitato di tempo, funzionale al ristabilirsi dei requisiti di cui all'art. 5 e al rispetto dell'art. 6 nei punti 3 e 4 da parte del concessionario.*
  - d. *Revoca: viene applicata al verificarsi della decadenza dalla White list provinciale, o nel caso di gravissimi comportamenti contrari a questo Regolamento e/o all'immagine del Marchio, oppure nel caso che perdurino comportamenti scorretti già censurati o diffidati.*
  - e. *Sanzioni amministrative: salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500 euro*  
*La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.*  
*L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 689 del 24/11/81.*
3. *Il Comune di Reggio Emilia si riserva di adottare ogni ulteriore misura utile alla tutela del Marchio stesso, prevista dal vigente ordinamento giuridico riguardo ad abusi o non conformità di impiego, tali da pregiudicare l'iniziativa che il segno distintivo intende tutelare.*

#### Art. 6.

##### Controversie

*Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento che non venissero definite dalle parti in via amichevole o stragiudiziale, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.*

*L'organo arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.*

*Il Comune di Reggio Emilia, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:*

*Per causa di nullità, di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;*

*Per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio stesso.*

*Per tutto quanto qui non espressamente contemplato, valgono le Norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.*